

REGOLAMENTO (CE) N. 1187/2000 DELLA COMMISSIONE

del 5 giugno 2000

che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1068/97 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafi 3 e 4,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, la Spagna, la Francia e il Portogallo hanno trasmesso alla Commissione domande di registrazione di alcune denominazioni quali denominazioni di origine e indicazioni geografiche.
- (2) Si è constatato, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento citato, che esse sono conformi alle disposizioni di tale regolamento e comprendono tutti gli elementi previsti all'articolo 4.
- (3) In seguito alla pubblicazione delle denominazioni riportate nell'allegato del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽³⁾, sono state trasmesse alla Commissione dichiarazioni di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2081/92. Esse sono state ritenute tuttavia infondate e pertanto irricevibili. Le opposizioni suddette non rispondevano ai criteri dettagliati al paragrafo 4 dell'articolo 7.

- (4) Di conseguenza, le denominazioni in oggetto possono essere iscritte nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, e pertanto essere protette sul piano comunitario quali denominazioni di origine protette o indicazioni geografiche protette.
- (5) L'allegato del presente regolamento completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 547/2000 ⁽⁵⁾.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 è completato dalle denominazioni figuranti nell'allegato del presente regolamento, che sono iscritte quali denominazioni di origine protette o indicazioni geografiche protette nel Registro delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP) previsto dall'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1.⁽²⁾ GU L 156 del 13.6.1997, pag. 10.⁽³⁾ GU C 228 dell'11.8.1999, pag. 13; GU C 229 del 12.8.1999, pag. 3; GU C 239 del 24.8.1992, pag. 2; GU C 238 del 21.8.1999, pag. 21; GU C 262 del 16.9.1999, pag. 4.⁽⁴⁾ GU L 327 del 18.12.1996, pag. 11.⁽⁵⁾ GU L 67 del 15.3.2000, pag. 8.